



COMUNE DI PREMOLO

PROVINCIA DI BERGAMO

TEL. 035-701059 FAX 035-704024

CAP 24020 VIA RANICA, 105

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SU STRADE AGRO SILVO PASTORALI

Approvato dal Consiglio Comunale del ____ con deliberazione n. _

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro silvo pastorali del territorio di Premolo, indicate in apposito elenco che la Giunta Comunale aggiornerà periodicamente.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro silvo pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private non dichiarate di "pubblica utilità" potranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

Articolo 2 – SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore della strada agro silvo pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente o privato proprietario, qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Articolo 3 – CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Articolo 4 – PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro silvo pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del codice stradale.

Viene comunque precisato che il transito è ammesso solo ai mezzi adeguati, a proprio rischio e pericolo, con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale e di ogni altro genere nei confronti del Comune di Premolo.

Articolo 5 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati dell'automezzo utilizzato e la relativa targa.

Articolo 6 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore, entro due giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

La domanda dovrà contenere, oltre ai dati del richiedente, l'elenco dei mezzi di sua proprietà da autorizzare, e la categoria di appartenenza.

Il permesso dovrà contenere l'indicazione dell'intestatario, del numero di targa, marca e modello del mezzo autorizzato, la categoria di appartenenza e il periodo di validità.

L'autorizzazione è nominativa, non può essere ceduta a terzi salvo che ai propri ascendenti e discendenti di primo grado o coniuge e non è valida se non reca in originale il timbro, la firma dei competenti organi comunali. Ogni mezzo autorizzato sarà dotato di un permesso specifico.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 8/08/2003 n. 7/14016, alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili situati nel settore di territorio servito dalle strade e loro ascendenti e discendenti di primo grado e coniuge;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267.
- E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.
- F1) ai titolari di autorizzazioni che il Sindaco potrà rilasciare per casi particolari non compresi nei punti precedenti.

Articolo 7 – REGISTRO PERMESSI

La proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Articolo 8 – MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulle strade di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, di seguito specificatamente trascritte, precisando che l'attuale classificazione delle strade agro silvo pastorali delle strade di Premolo prevedono la transitabilità della categoria III e IV. Resta fatta salva ogni eventuale modifica od aggiornamento della classificazione.

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ²	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹²	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

² Comprensivo di banchina 0.5 m

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legislazione vigente.

Le strade in oggetto non sono omologate; pertanto sulle stesse potranno transitare solo mezzi adeguati, a proprio rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Premolo o del Gestore.

Articolo 9 – LIMITI DI TRANSITO E SOSTA

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, non potranno essere superati, in relazione all'attuale catalogazione delle strade agro silvo pastorali vigenti, i 100 q. Resta in facoltà della giunta disporre limiti di velocità e di peso inferiori.

E' vietato il parcheggio anche temporaneo sul sedime stradale o negli spazi di scambio.

Articolo 10 – ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

- Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana Superiore nonché del Comune di Premolo e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro silvo pastorale in argomento;
- Gli agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.

Articolo 11 – SANZIONI

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro silvo pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/1992 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10.09.1993 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da €. 6 a €. 262 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P..

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da €. 65 a €. 150.

L'amministrazione comunale o il Gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati.

Articolo 12 – PERIODO DI VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 e C2 il permesso di transito può avere validità fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile fino al termine dei lavori;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D, E e F il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

Articolo 13 – POLIZZA FIDEJUSSORIA

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta, in relazione al tipo ed alla complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B1 dell'art. 6) oppure alla particolarità della concessione richiesta, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali responsabilità, danni o inconvenienti di qualsiasi natura causati dal transito sulla strada.

In caso di danni alla sede stradale sarà effettuata una valutazione economica del danno da parte dell'ufficio tecnico comunale con relativa imputazione a carico del danneggiante.

Articolo 14 – VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Articolo 15 – DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro silvo pastorale di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a cose e a persone, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Articolo 16 – MANUTENZIONE

La manutenzione della viabilità agro silvo pastorale è a carico della Proprietà o del gestore, il quale provvede in relazione alla disponibilità economica disponibile.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà periodicamente stabilito dalla Giunta Comunale e le somme raccolte saranno vincolate a questa destinazione.

Articolo 17 – CLASSIFICAZIONE

La classificazione di cui alla L.R. 31/2008 è effettuata dalla Comunità Montana sentito il Comune.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro silvo pastorali.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Articolo 18 – CONTROLLI

La Proprietà o il Gestore della strada agro silvo pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino. Quanto sopra con particolare riferimento all'articolo 13.

Articolo 19 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni di pubblicazione all'albo e sostituisce integralmente le delibera di Consiglio Comunale 08/2015.